

SCHEMA DI POLIZZA MULTIRISCHIO

2008

Rischi "agevolati"

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.
AZIENDA AGRICOLA	Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 29.9.1973 n. 597, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e D.lgs. 18.05.2001 n. 228). Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'applicazione alla Polizza-Convenzione che contiene: <ul style="list-style-type: none">- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;- Tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs 102/04 e successive modifiche e integrazioni.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
CORPO AZIENDALE	Per corpo aziendale si intende il fondo di terreno condotto dall'azienda agricola assicurata, all'interno di unici e specifici confini, senza soluzione di continuità, afferente ad un medesimo comune. Nello stesso comune possono insistere più corpi aziendali che possono essere, a loro volta, costituiti da più appezzamenti. Il corpo aziendale può essere attraversato da strade, da corsi d'acqua e da capezzagne.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA	Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di provvedere la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax.
PARTITA	Il risultato dell'intera produzione aziendale, relativa ad ogni singola varietà, coltivata in uno o più appezzamenti situati in un medesimo comune.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
POLIZZA-CONVENZIONE	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, e come meglio definito nelle condizioni speciali.
RISULTATO DELLA PRODUZIONE (RESA)	<p>Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata, moltiplicato per il prezzo stabilito. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta nei tre ultimi anni antecedenti l'assicurazione in cui non si sono registrate avversità oggetto della presente assicurazione.</p> <p>Se in uno o più anni del triennio si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.</p> <p>In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni scartando il migliore e il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie.</p>
SEMINA	Operazione di spargimento del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
SOGLIA	Limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo.
TRAPIANTO	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. La varietà può essere coltivata in più appezzamenti appartenenti all'azienda agricola purché collocati all'interno di un medesimo comune. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C, D.O.C.G. Per le orticole da industria, soggette a epoche di trapianto/semina diverse, costituisce singola varietà, il prodotto trapiantato/seminato nella medesima epoca, intendendosi come tale, un arco temporale di otto giorni.

DEFINIZIONI EVENTI

Nel testo che segue, si intendono per:

ALLUVIONE:	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o

intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

GELO E BRINA

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

GRANDINE:

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l'evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

SICCITA':

Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve determinare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTO FORTE:

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o

colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTI SCIROCCALI

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali, dalle ore 12:00 del:

- 1) sesto giorno successivo a quello della data di notifica, per gelo e brina, siccità, eccesso di pioggia e alluvione;
- 2) terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per tutti gli altri eventi;

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Rettifiche - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO

Art. 7 - Oggetto della garanzia - Per ciascuna varietà prodotta dall'azienda all'interno del medesimo comune, la Società indennizza il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Alluvione, Colpo di sole, Sbalzo termico, Eccesso di neve e Venti sciroccali. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri. La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 8 - Esclusioni – Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali, La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli;
- c) innalzamento della falda idrica
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguire;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.); salvo per i danni derivanti da evento eccesso di pioggia in prossimità della raccolta;
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 9 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato- L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione dell'impresa agricola insistente sul medesimo comune e si impegna:

- a fornire al perito tutta la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione assicurato ;
- a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno.

Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l'eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica agricola dell'Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

Art. 10 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 11 - Ispezione delle produzioni assicurate - La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle particelle assicurate.

Art. 12 Soglia e Franchigia – Sono ammesse a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno, con detrazione comunque, dell'aliquota di franchigia come di seguito indicato:

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
31%	26%	35%	14%
32%	23%	36%	12%
33%	20%	Dal 37% al 100%	10%
34%	17%		

Art. 13 - Limite di indennizzo. Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all'80% del risultato della produzione delle singole partite. Detta percentuale viene abbassata:

- al 70% per i danni causati dagli eventi Gelo e brina e Sbalzo termico;
- al 50% per i danni causati dagli eventi Siccità, eccesso di pioggia e Alluvione;
- al 50% per i danni causati dagli eventi, Colpo di sole, Eccesso di neve e Venti sciroccali:

Art. 14 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti prima della notifica da avversità atmosferiche assicurate. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art. 16 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 15 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio - Quando i una partita subisca una diminuzione di almeno un quinto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;
- b) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- c) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -.
- d) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, nonché la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 14 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** -.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto.

Art. 17 - Modalità per la rilevazione del danno - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata.

Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 18 - Mandato del perito - Il perito di cui all'**art. 17- Modalità per la rilevazione del danno** -, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) Accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- d) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - ;
- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso;
- g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le Norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione.

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione. La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 21 - Perizia d'appello** - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvalsesse del disposto dell'**art. 21 - Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o telefax.

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della produzione assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito comunque in possesso dei requisiti come disposto dall'**art. 17 - Modalità per la rilevazione del danno** - secondo comma, secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione - Quantificazione del danno -.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 21 - Perizia d'appello - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 - **Modalità per la rilevazione del danno** - secondo comma.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza - Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza - Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 22 - Norme particolari della perizia d'appello - L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di denuncia i campioni previsti dall'art. 20 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 18 - **Mandato del perito** ultimo comma.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 16 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -.

Art. 23 - Modalità della perizia d'appello - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - **Rettifiche** -.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 24 - Anticipata risoluzione del contratto - Qualora la produzione assicurata o parte di essa, venga danneggiata da avversità atmosferiche assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura oppure vi sia la necessità di eseguire interventi agronomici straordinari e l'Assicurato faccia richiesta di anticipata risoluzione del contratto a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine -, questa ha la facoltà, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione e nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, di indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 25 - Assicurazione presso diversi assicuratori - Se sui medesimi prodotti e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 26 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo - Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

CAMPIONI

Art. 28 - Per i prodotti di seguito indicati, fermo restando quanto previsto dall' **art. 20 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Uva: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 20 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

UVA DA VINO

Art. 29 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza-Convenzione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la quantità di prodotto viene convenzionalmente stabilita come segue:

1° anno	0% della produzione media ottenibile
2° anno	50% della produzione media ottenibile
3° anno	80% della produzione media ottenibile

Art. 30 - Quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita, ossia per l'intera varietà assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione, con le seguenti norme:

- a) il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 18 - Mandato del perito** - , punto f);
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta o attraverso idonee documentazioni come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
 - le centesime parti del danno di qualità dovuto:

- agli eventi grandine e vento forte, come da tabella prevista all'**art. 31 - Tabella di maggiorazione per danni da grandine e vento forte -** ;
- all'evento eccesso di pioggia come previsto all' **Art. 32 - Determinazione del danno di qualità per i danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta -**;
- la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 14 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 12 - Soglia e Franchigia -**.

Art. 31 – Tabella di maggiorazione

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto esclusivamente alla grandine e al vento forte, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue :

Classificazione	Coefficiente % danno di qualità
Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 10% del grappolo	11
Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 20% del grappolo	19
Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 30% del grappolo	29
Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 40% del grappolo	42
Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 50% del grappolo	50
Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale dal 60% al 100%del grappolo	50

Tale maggiorazione decorre dalle ore 12,00 del:

- 20 giugno per l'Italia Centro – Meridionale;
- 1 Luglio per l'Italia – Settentrionale.

Art. 32 – Determinazione del danno di qualità per i danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La valutazione del danno di qualità sarà effettuata dal perito in considerazione di:

- Valutazione delle effettive penalizzazioni eventualmente applicate dalla Cantina Sociale al Socio Assicurato;
- Analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- Analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio Assicurato;
- Analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie.

In nessun caso sarà riconosciuta una percentuale di perdita di qualità superiore al 30% (trenta per cento) del valore residuo assicurato relativo alla varietà interessata dall'evento garantito.

FRUTTA (Ad esclusione delle Ciliegie)

Art. 33 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all' **art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - La garanzia, relativa all'avversità vento forte, limitatamente ai prodotti pere e susine, cessa 20 giorni prima della maturazione di raccolta.

Art. 34 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione ,salvo quanto sotto previsto.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE

- | | |
|---------|----------------------------------|
| 1° anno | 0% della produzione ottenibile |
| 2° anno | 30% della produzione ottenibile |
| 3° anno | 60% della produzione ottenibile |
| 4° anno | 80% della produzione ottenibile |
| 5° anno | 100% della produzione ottenibile |

DRUPACEE

1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	35% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni accaduti nei 10 (dieci) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia di danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Art. 35 - Corpo aziendale e partita assicurata

Su esplicita dichiarazione dell'assicurato, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7 - **Oggetto della garanzia** - e alla definizione di partita, per la stessa si intende, l'intera produzione della stessa specie e varietà coltivata negli appezzamenti di terreno, ubicati all'interno di un medesimo corpo aziendale.

Art. 36 - Quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita, ossia per l'intera varietà assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione, con le seguenti norme:

- a) il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all' - **art. 18 - Mandato del perito**, punto f);
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - Le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile.
 - Le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo, della tabella indicata al successivo **art. 37 - Danno di qualità-tabella -**.
 - Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all' **art. 14 - danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia.

Art. 37 - Danno di qualità - Tabella

Il danno complessivo viene CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti, - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee - .

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine); - 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per albicocche e susine); - 0,20 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine); - 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche e nettarine); - 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine); - 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	85 80*
	<p>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	

POMODORO DA INDUSTRIA

Art. 38 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all' **art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia ha inizio:

all'emergenza in caso di semina;
ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;

e comunque non prima delle ore 12 del:

- 05/04 per l'Italia Settentrionale;

- 01/04 per il Centro Sud.

La garanzia cessa alle ore 12,00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12,00 del 10 luglio e che abbia provocato danni, la garanzia termina invece alle ore 12,00 del 30 settembre.

La garanzia sul pomodoro da industria opera comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 39 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della semina o del trapianto; in caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Art. 40 - Partita assicurata

Fermo restando quanto stabilito dalle definizioni di partita e di varietà, in presenza di superficie della partita superiore a 20,00 ettari è consentita la suddivisione ai fini assicurativi in aree (partite) separate, la più piccola delle quali non dovrà comunque essere inferiore a 10,00 ettari.

Art. 41 - Quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola varietà assicurata, ubicata nel medesimo comune, ossia per partita, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione, con le seguenti norme:

- a) il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 18 - Mandato del perito**, punto f); nonché l'indennizzo eventualmente riconosciuto per danni precoci, come definiti ai successivi **art. 42 – Garanzia danni precoci da Gelo e Brina**, e **43 – Garanzia danni precoci da eccesso di pioggia**.
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
- Le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - Le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo, della tabella indicata al successivo **art. 44 - Danno di qualità, tabella di valutazione -**.
 - Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 14 - danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia.

Art. 42 – Garanzia danni precoci da Gelo e Brina

Nel caso di danni precoci da gelo-brina che si siano verificati entro il 30/4 e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure;
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 2500 m² , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq.

La Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 38 che precede.

Art. 43 – Garanzia danni precoci da Eccesso di Pioggia

Nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure ;
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m² , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq.

la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 16 che precede.

Art. 44 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Il danno di qualità dovuto a grandine è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Tabella		% danno	
		Pelato	Concentrato
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide ..	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80	70

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.